

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 13  
Data 10/03/2008

Oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -PARTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA PROFESSIONALE O OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, APPROVATO CON ATTO G.C. N. 35 DEL 15.5.2007.

L'anno **duemilaotto**, il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze del Comune di Cagliari convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

PAPI	DOMENICO	- SINDACO	Presente
MAZZACCHERA	ALBERTO	- VICE SINDACO	Presente
CIABOCCHI	MASSIMO	- ASSESSORE	Presente
CATENA	PATRIZIO	- ASSESSORE	Presente
MANFUCCI	STEFANO	- ASSESSORE	Presente
SANTINI	FERNANDO	- ASSESSORE	Presente
LAZZARINI	ALDO	- ASSESSORE	Presente

Presenti: 7 Assenti: 0

Presiede il Sig. **PAPI DOMENICO**

Partecipa il Segretario Generale **Veronica BALDUCCI**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Servizio PERSONALE e di seguito riportato;

VISTA la contestuale proposta formulata in relazione alle risultanze dell'istruttoria stessa;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale, per gli effetti di cui all'art. 49 -comma 1- D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione (Allegato B);

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

1) di modificare il Regolamento di Organizzazione -Parte relativa alla disciplina per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa, approvato con atto G.C. n. 35 del 15.5.2007, adeguandolo alle disposizioni recate in merito dalla Legge 24.12.2007, n. 244 (L.F.2008), secondo il testo che viene riformulato integralmente nell'allegato "A" al presente atto quale parte integrante (All."A");

2) di informare le OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999.

INOLTRE, con separata votazione espressa per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

cp

## SERVIZIO PERSONALE

Oggetto:

**MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE- PARTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE O OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA- APPROVATO CON ATTO G.C. N. 35 DEL 15.5.2007.**

SU INIZIATIVA  
DELL'ASSESSORE AL PERSONALE  
F.to -Geom.Patrizio Catena-

---

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### **MOTIVAZIONI :**

Con precedente delibera G.C. n. 35 del 15.5.2007, che si richiama, si è provveduto ad integrare il vigente Regolamento di Organizzazione introducendo la "Disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" ai sensi dell'art. 7, c. 6 e successivi del D.L.vo 165/2001.

La legge 24.12.2007, n.244 (L.F. 2008) all'articolo 3, detta le seguenti disposizioni in merito all'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza o collaborazioni a soggetti esterni all'amministrazione:

-comma 18: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c.2 del D.L.vo 30 marzo 2001, n.165 , sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante";

-comma 54: modifica l'art. 1, c. 127 della legge 23.12.1996, n. 662 nel seguente testo:

"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la

liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.”

-comma 55: “L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ...”;

-comma 56: dispone che nell'ambito del regolamento degli uffici e dei servizi sono fissati, "in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

-comma 57: "Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione";

-comma 76: al comma 6 dell’art. 7 del D.L.vo 165/2001 sostituisce le parole "di provata competenza" con le seguenti "di particolare e comprovata specializzazione universitaria";

-comma 77: aggiunge il comma 6-quater all' art. 7, D.L.vo 165/2001: "Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione,.....”

Occorre, pertanto, adeguare il citato regolamento recependo tali assunti normativi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, con parere n.10 del 31.1.2008 ritiene che l'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" debba "far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo di studio equivalente".

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

-L. 24.12.2007, n. 244 (L.F. 2008), art. 3, c. 18,54,55,56,76,77;

-Art. 110, c.6, D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

-Artt. 7 e 53, D.L.vo 165/2001 e s.m.i.;

-Art. 25, L.724/1994;

-Art. 2222 e seguenti, art. 2229 e seguenti del codice civile;

-D.L.vo 12.4.2006, n.163;

-Art. 409 codice di procedura civile;

-Corte dei Conti -Sezioni Riunite-Adunanza del 15.02.2005;

-Nota ANCI su disposizioni della finanziaria 2008- pubblicata nel sito il 6.3.2008;

-Statuto Comunale;

-Art. 16 Regolamento di organizzazione ed altri atti che compongono l’ordinamento comunale;

-Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

## **PROPOSTA DECISIONE:**

In relazione alle risultanze dell'istruttoria si propone:

1) di modificare il Regolamento di Organizzazione -Parte relativa alla disciplina per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa, approvato con atto G.C. n. 35 del 15.5.2007,

adeguandolo alle disposizioni recate in merito dalla Legge 24.12.2007, n. 244 (L.F.2008), secondo il testo che viene riformulato integralmente nell'allegato "A" al presente atto quale parte integrante (All."A");

2) di informare le OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999.

Data 28/02/2008

Il Responsabile  
del Procedimento

F.to IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

---

SIMONCELLI GIOVANNA

Del che è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

PAPI DOMENICO

**IL SEGRETARIO**

Veronica BALDUCCI

---

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

**DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON  
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA PROFESSIONALE O  
OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA**

ALLEGATO ALLA VERBA DI GIUNTA  
N. *13* del *10-3-08*

## INDICE

- Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo
- Art. 2 Conferimento incarichi
- Art. 3 Presupposti per conferimento incarichi
- Art. 4 Accertamento impossibilità oggettiva utilizzo risorse interne
- Art. 5 Procedure comparative per conferimento incarichi
- Art. 6 Modalità e criteri per procedure comparative
- Art. 7 Conferimento incarichi senza esperimento procedure comparative
- Art. 8 Contratto
- Art. 9 Limiti di spesa
- Art. 10 Verifica esecuzione e buon esito incarico
- Art. 11 Regime particolare per contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- Art. 12 Norme di rinvio

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA  
N. 13 DEL 10-3-08



### **Art. 1- Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e successivi del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (d'ora in avanti "incarichi").

2. I contratti di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti e dell'art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Gli incarichi di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti e dell'art. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento dell'obiettivo, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente, non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, esclude l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

6. Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione (deleghe o procure ai sensi dei codici di procedura o leggi sul processo);
- ai contratti d'appalto o di cottimo anche se aventi ad oggetto le prestazioni dei servizi di cui all'allegato II del D.L.vo 12.4.2006, n. 163;

7. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni laddove normativamente consentito, purchè non sia dipendente dell'amministrazione conferente. In tal caso trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del D. L.vo 165/2001 e s.m.i. Sono inclusi, altresì, gli ex dipendenti collocati a riposo, nel rispetto delle norme vigenti.

### **Art. 2- Conferimento incarichi**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei responsabili dei servizi competenti i quali possono ricorrervi nei limiti del Bilancio di previsione, del Piano Esecutivo di Gestione e

ALL. 13 DEL 10-3-08  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

nell'ambito dell'apposito programma consiliare limitatamente agli incarichi di cui all'art. 1, punto 2 del presente Regolamento.

2. Gli incarichi possono essere conferiti per esigenze temporanee alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio. Non devono riguardare attività generiche e, di norma, riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Le attività oggetto dei contratti di cui all'art. 1 dovranno essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa.

### **Art. 3- Presupposti per conferimento incarichi**

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria -diploma di laurea quadriennale o quinquennale (ordinamento universitario previgente a quello introdotto con D.M. 509/99) o diploma di laurea specialistica quinquennale (nuovo ordinamento) o comunque diplomi ad essi equipollenti per legge-, in presenza delle seguenti condizioni e presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
  - b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di alto contenuto di professionalità;
  - c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - d) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
  - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  - f) l'importo del compenso deve essere congruo.
2. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'osservanza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi deve risultare esplicitamente dalla determinazione di conferimento dell'incarico.

### **Art. 4- Accertamento impossibilità oggettiva utilizzo risorse interne**

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'ente, viene adottata la seguente procedura:

- a) il responsabile competente invia al Segretario-Direttore Generale una relazione o un progetto contenente la specificazione delle iniziative e/o delle attività per la cui realizzazione si rende necessario il conferimento dell'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste, nonché la natura, la durata del contratto da stipulare e l'importo previsto per il compenso;
- b) il Segretario-Direttore Generale effettua l'accertamento per il tramite dei responsabili degli altri servizi.

### **Art. 5- Procedure comparative per conferimento incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti mediante comparazione dei *curricula* professionali degli esperti e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2. Il responsabile competente predispose un apposito avviso, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti dell'incarico come risultano dal programma di attività o dai progetti specifici;

ALLEGATO 13 DELIBERA DI GIUNTA  
N. 10-3-08

- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla prescritta procedura comparativa;
  - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
  - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione ed i punteggi disponibili per ogni categoria di titoli, le modalità della comparazione degli interessati (*solo titoli o titoli e colloquio*);
  - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
  - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
  - g) le modalità di espletamento dell'incarico;
  - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa);
  - i) il compenso complessivo lordo previsto.
3. Per importi inferiori a E. 15.000,00 lordi, esclusa IVA e/o contributi previdenziali ed assistenziali, l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

#### **Art. 6- Modalità e criteri per procedure comparative**

1. Il responsabile competente procede alla valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze illustrate dagli interessati in relazione alle esigenze ed alle finalità che si intendono perseguire con l'incarico.
  2. Per la valutazione dei *curricula*, il responsabile può individuare esperti a supporto della propria attività anche nominando apposita commissione tecnica.
- Nel caso di procedura per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i partecipanti che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo indicato nell'avviso; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. Dell'esito della valutazione dei *curricula* e dei colloqui, ove richiesti, è redatto apposito verbale con l'indicazione dei punti attribuiti a ciascun partecipante, richiamato nella determina di conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa sulla privacy.
  5. Il partecipante che ha conseguito il maggior punteggio è invitato alla sottoscrizione del contratto.
  6. I criteri di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure comparative realizzate con invito.

#### **Art. 7- Conferimento incarichi senza esperimento procedure comparative**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorre una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non hanno avuto esito le procedure comparative di cui all' art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nella iniziale proposta di incarico;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative;
  - c) per prestazioni di natura artistica o ad alto contenuto artistico, culturale o specialistica non comparabili, in quanto un solo soggetto può fornirle od eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
  - d) per incarichi concernenti attività di docenza, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale e convegni;
  - e) per attività complementari , non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso, a

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA  
 N. 13 DEL 10-3-08

condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

- f) per incarichi a dipendenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, diverse da quella conferente, ai sensi e nel rispetto dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001 e s.m.i.;
- g) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- h) nel caso in cui il compenso sia inferiore a E. 5.000,00 lordi, esclusa IVA e/o contributi previdenziali ed assistenziali.

#### **Art. 8- Contratto**

1. Il responsabile formalizza l'incarico mediante stipula di un contratto, in forma scritta, contenente i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa, di lavoro autonomo;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- e) l'oggetto dell'incarico;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento dell'incarico e le eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese;
- h) le modalità di pagamento del compenso;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- k) la definizione dei casi di risoluzione del contratto;
- l) il foro competente in caso di controversie.

2. Il pagamento del compenso è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione. In ogni caso, l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

#### **ART. 9- Limiti di spesa**

Sono individuati i seguenti limiti massimi di spesa annua:

- incarichi di consulenza = 1,30 %
- incarichi di studio e ricerca = 1,30 %
- incarichi di collaborazione = 1,30 %

del complesso delle spese correnti previste in bilancio riferite agli interventi 1 e 3.

Nel limite di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati da trasferimenti provenienti da altri Enti per la realizzazione di specifici progetti.

#### **Art. 10- Verifica esecuzione e buon esito incarico**

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

ALLEGATO 13 DELLA DELIBERA DI GIUNTA  
DEL 10-3-08

### **Art. 11- Regime particolare per contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal contratto e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione. Il collaboratore è altresì tenuto a dare la certificazione necessaria per la liquidazione del compenso.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal contratto sulla base di uno schema tipo predisposto di concerto tra il Servizio Affari Istituzionali - Generali e Contratti ed il Servizio Personale.

### **Art. 12- Norme di rinvio**

#### 1. Ai sensi dell'art. 3, della Legge 24.12.20007, n. 244 (L.F. 2008):

-c. 18: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c.2, D.L.vo 30 marzo 2001, n.165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione

del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante";

-c. 55: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ...";

#### 2. Ai sensi dell'art. 1, c. 127 della legge 23.12.1996, n. 662, modificato dall'art. 3, c. 54, L.244/2007 ( L.F. 2008):

"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica."

#### 3. Ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.L.vo 165/2001:

.... "Le amministrazioni rendono noti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico".

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA  
N. 13 DEL 10-3-08

4. Ai sensi del c. 6-quater dell'art.7 del D.L.vo 165/2001, introdotto dall'art. 3, c. 77, L. 244/2007 (L.F. 2008):

"Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione,....."

5. Per gli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ad ex dipendenti, ferma restando la disciplina del presente regolamento, si fa rinvio all'art. 25, della Legge 23.12.1994, n. 724.

---

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA  
N. 13 DEL 10-3-08